

IL GIUDICE SPORTIVO

della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali

Avvocato Alessandro Gioia

ha emesso la seguente decisione in relazione al procedimento disciplinare Rg. n.14/2016/L

In data 16/11/2016, veniva recapitato a questa Federazione, un Rapporto Disciplinare redatto in data 05/11/2016 dall'Arbitro Internazionale II Cat. Luca Valentini con cui si denunciava che il giorno 05/11/2016 alle ore 18,41 in occasione della Coppa Italia GR in Rovereto, l'atleta Popov Dumitru avrebbe tenuto condotte antiregolari.

La Segreteria della Federazione apriva un fascicolo con il Rg. N. 14/2016/L e lo stesso giorno 16/11/2016 inviava il Rapporto a questo Giudice Sportivo.

Rilevato che il Rapporto disciplinare è giunto a questa Federazione ben oltre i tre giorni dal compimento dell'evento in violazione dell'art 22 del R.G.F. vigente

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, dato atto dichiara improponibile il ricorso ai sensi dell'art 22 del R.G.S. vigente.

Si ordina la comunicazione del presente provvedimento e la sua pubblicazione ai sensi dell'art.25 del Regolamento di Giustizia.

Roma, 16/11/2016

Il Giudice Sportivo

Avv Alessandro Gioia

